



Comune di San Biagio Saracinisco

Provincia di Frosinone

VIA D.D. IACONELLI n. 18 - C.A.P. 03040 - Telefono : 0776-67018

e-mail: comunesbiagios@libero.it - PEC: comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it

Prot. n. ²⁷⁸⁹ del ⁶ AGO. 2026

ORDINANZA N° 10 del 06-08-2026

Oggetto: Divieto di campeggio sul territorio comunale, eccetto luoghi e strutture autorizzate, di tende-roulotte-camper e autocaravan nei giorni: 13-14-15-16 AGOSTO 2026.

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo estivo ed in particolare in occasione delle festività di Ferragosto, si verifica un notevole incremento del turismo nel territorio del Comune di San Biagio Saracinisco ed in particolare nella località "Lago La Selva";

Constatato che nel tempo si è frequentemente ripetuta la formazione di insediamenti di tende, roulotte e autocaravan in zone non autorizzate;

Rilevata la presenza sempre più numerosa di tende, veicoli attrezzati con cucinette, servizi e letti, quindi tendenti ad effettuare di fatto campeggio in qualsiasi luogo comunale;

Ravvisati nell'insorgenza spontanea ed incontrollata di tali insediamenti, gli estremi di seria pericolosità di ordine igienico sanitario, sociale, di sicurezza pubblica nonché del decoro urbano, non sussistendo nel caso alcuna garanzia in materia, né alcuna possibilità di vigilanza come disposto per complessi ricettivi a norma;

Riconosciuto che sotto tale aspetto il campeggio abusivo rappresenta grave e permanente pericolo di incendi della vegetazione dei boschi esistenti nonché abbandono dei rifiuti e spargimento incontrollato di liquami che direttamente o indirettamente si riversano sul suolo;

Considerata l'esigenza di salvaguardare con misure preventive anche sotto il profilo paesaggistico ed ambientale il territorio comunale;

Preso atto delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolte in proposito dalle forze dell'ordine;

Tenuto conto che i fatti sopra elencati costituiscono grave pregiudizio per la salute pubblica e che provocano grave degrado ambientale;

Ritenuto pertanto indispensabile ed urgente adottare tutti i provvedimenti atti a tutelare: l'igiene pubblica, la sicurezza, il decoro urbano, la prevenzione incendi, la tutela del profilo paesaggistico e ambientale del territorio comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia limitata al territorio comunale;

Visto altresì l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di violazione della presente ordinanza;

Visto l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di pagamento in misura ridotta;

ORDINA

Con effetto immediato per i motivi indicati in premessa, nell'intero territorio comunale, **nei giorni 13-14-15-16 AGOSTO 2026, IL DIVIETO DI QUALSIASI FORMA DI ACCAMPAMENTO – CAMPEGGIO** ad eccezione di luoghi e strutture idonei, autorizzati e ben pubblicizzati.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e ss.mm.ii..

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati alla vigilanza sull'osservanza e al rispetto della presente ordinanza.

Che la presente Ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di San Biagio Saracinisco(FR) all'indirizzo: www.comune.sanbiagiosaracinisco.fr.it e comunicata agli Enti interessati.

Chiunque contravverrà a tale ordinanza sarà assoggettato alle sanzioni previste dalla Legge.

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.



IL SINDACO
(Antonio Iaconelli)